

SINTESI CALENDARIO VENATORIO DEL VENETO

ANNATA VENATORIA 2025- 2026 All. C. DGR nr. 649 del 11-6-2025

SPECIE	PERIODO DI CACCIA														
	SETTEMBRE			OTTOBRE		NOVEMBRE			DICEMBRE		GENNAIO		FEB.		
Colombaccio	7-10 Solo app.	13-14 Solo app.	21 Solo app.									Solo app. 19			
Ghiandaia	7-10 Solo app.	13-14 Solo app.	21 Solo app.									Solo app. 19			
Gazza	7-10 Solo app.	13-14 Solo app.	21 Solo app.									Solo app. 19			
Cornacchia nera	7-10 Solo app.	13-14 Solo app.	21 Solo app.									Solo app. 19			
Cornacchia grigia	7-10 Solo app.	13-14 Solo App.	21 Solo app.									Solo app. 19			
Allodola				1							31				
Merlo			21 Solo app.								31				
Fagiano			21								31	In AATV e AFV	31		
Starna			21								31	In AATV	31		
Quaglia			21		30		In	AATV				In AATV	31		
Lepre europea			21					30				In AATV	31		
Coniglio selvatico			21								31				
Volpe			21										31		
Tordo bottaccio			21									19			
Tordo sassello			21										31		
Cesena			21										31		
Germano reale			21										31		
Folaga		*	21										31		
Gallinella d'acqua		*	21										31		
Alzavola		*	21										31		
Mestolone		*	21										31		
Canapiglia		*	21										31		
Porciglione		*	21										31		
Fischione		*	21										31		
Codone		*	21										31		
Marzaiola		*	21										31		
Moretta					*	1						19			
Beccaccino		*	21			NO DA APPOSTAMENTO							31		
Frullino		*	21										31		
Moriglione		*	21										31		
Beccaccia		*	21			NO DA APPOSTAMENTO						19			
	*	DIVIETO DI CACCIA NELLE ZPS (ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE)													
Lepre bianca				1				30							
Fagiano di monte				1				30							
Coturnice				1				30							
Pernice rossa			21		Solo in Aziende Agro- Turistiche-Venatorie									31	
UNGULATI	Sono disciplinati dalle Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico venatoria per ciascun territorio provinciale su appositi piani di abbattimento compreso il Cinghiale a fini venatori (DGR 2088 del 3-8-10)														
GIORNATE DI CACCIA : 3 giorni settimanali a scelta, con l'integrazione di 2 giornate per la sola caccia alla selvaggina migratoria da appostamento nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE. Limitatamente ai soli turdidi (Cesena, Tordo sassello e Tordo bottaccio) è concessa UNA giornata per Treviso e Verona e UNA giornata per il solo mese di OTTOBRE per la provincia di Vicenza.															

CARNIERI STAGIONE VENATORIA 2024-2025			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
SELVAGGINA MIGRATORIA	N. 25 capi di cui:		Massimo 425 capi di cui:
Ghiandaia	25 capi		NON PIU' DI 100 CAPI COMPLESSIVI
Gazza	25 capi		
Cornacchia nera	25 capi		
Cornacchia grigia	25 capi		
Colombaccio	10 capi (7/9 - 10/9 - 13/9 -14/9)		
	25 capi (dal 21/9 al 19/1/2026)		
Quaglia	5 capi (modifica TAR Veneto)		25 capi
Allodola	5 capi (modifica TAR Veneto)		25 capi (mod. TAR Veneto)
Beccaccia	3 capi		20 capi
Merlo	25 capi		
Tordo bottaccio	25 capi		
Germano reale	25 capi		
Folaga	25 capi		
Gallinella d'acqua	25 capi		
Alzavola	25 capi		
Mestolone	18 capi		50 capi
Canapiglia	10 capi		50 capi
Porciglione	25 capi		
Fischione	25 capi		
Codone	5 capi		25 capi
Marzaiola	18 capi		50 capi
Moretta	2 capi (Registrazione informatica giornaliera in regione)		5 capi (Massimo regionale 95 capi)
Moriglione	2 capi (Registrazione informatica giornaliera in regione)		10 capi (Max. regionale 1977 capi). Mod. TAR Veneto)
Beccaccino	25 capi		
Frullino	25 capi		
Cesena	25 capi		
Tordo sassello	15 capi		100 capi
SELVAGGINA STANZIALE	CARNIERE GIORNALIERO Massimo n° 2 capi di cui:		CARNIERE STAGIONALE Massimo n° 35 capi di cui:
Fagiano	2 capi		
Starna	2 capi (1 capo in dicembre);		
Lepre comune	1 capo		5 capi
Volpe	2capi		
Coniglio selvatico	2 capi		
	Specie cacciabili esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerico sulla base di censimenti specifici		
Lepre bianca			
Pernice bianca			
Fagiano di monte			
Coturnice			
UNGULATI	Le specie: Daino, Capriolo, Camoscio alpino, Cervo , Muflone sono regolamentate dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza per su appositi piani di prelievo selettivo; compreso la gestione del Cinghiale a fini venatori disciplinata dalla DGR N. 2088 del 03.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni		

ORARIO DELLA GIORNATA VENATORIA 2025-2026

Fatto salvo quanto previsto per la caccia agli ungulati, l'orario della giornata venatoria è così determinato:

		Inizio	Termine
Agosto 2025	Dal 2 al 17	5.15 ora legale	21.30
	Dal 18 al 31	5.30 ora legale	21.00
Settembre 2025	Dal 1° al 14	5.45 ora legale	19.30
	Dal 15 al 29	6.00 ora legale	19.15
Ottobre 2025	Dal 1° al 12	6.15 ora legale	18.45
	Dal 13 al 25	6.30 ora legale	18.15
	Dal 26 al 30	5.45 ora solare	17.00
Novembre 2025	Dal 1° al 16	6.00 ora solare	16.45
	Dal 17 al 30	6.15 ora solare	16.30
Dicembre 2025	Dal 1° al 15	6.30 ora solare	16.30
	Dal 17 al 31	6.45 ora solare	16.30
Gennaio 2026	Dal 1° al 15	6.45 ora solare	16.45
	Dal 17 al 31	6.45 ora solare	17.00

Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria come da schema, per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:- **Fagiano (*Phasianus colchicus*) : 10 capi giornalieri 100 capi stagionali; Starna (*Perdix perdix*): 5 capi giornalieri 50 capi stagionali; Lepre comune (*Lepus europaeus*) : 3 capi giornalieri 15 capi stagionali.** Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti come da schema. Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie **fagiano** è protratto sino al 31 gennaio 2025.

Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria (art. 30, c. 1 della L.R. n. 50/93), sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie **Quaglia, Fagiano, Lepre, Starna e Pernice rossa**. Il prelievo è consentito dal **21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026** con esclusione del martedì e venerdì. **Non sono disposte limitazioni di carniere.**

Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'**addestramento** e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 50/93, sono consentiti **dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre** nei giorni di **mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00** su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio. Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dalle Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistica-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza per la Zona Alpi ai sensi e per i fini di cui all'art. 23, c.3 della L.R. n. 50/93, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art.18 comma 1 della L.R. n. 50/93, nonché nei limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, **esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione venatoria 2025/2026**

Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 nel corso della stagione venatoria 2025/2026 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, **sono vietati:**

- l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale** di cui al precedente punto 2), con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- l'esercizio venatorio in deroga** ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 2009/147/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide**, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché **nel raggio di 100 metri** dalle rive più esterne;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*).**

e) lo svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

f) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie **Codone** (*Anas acuta*), **Marzaiola** (*Anas querquedula*), **Mestolone** (*Anas clypeata*), **Alzavola** (*Anas crecca*), **Canapiglia** (*Anas strepera*), **Fischione** (*Anas penelope*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*), **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **Beccaccia** (*Scolopax rusticola*), **Frullino** (*Lymnocyrtus minimus*), **Moriglione** (*Aythya ferina*).

g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia agli ungulati nonché con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:

MACROAREA	PROVINCIA	GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria con inizio il 1.01.2026	GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria comprese tra il 5.01.2026 e il 25.1.2026	GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatorie con inizio il 26.01.2026
Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo	BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI	Sabato e Domenica	Sabato e Domenica	Mercoledì e Sabato
Delta del Po	RO	Sabato e Domenica	Mercoledì e Sabato	Mercoledì e Sabato
Laguna Sud di Venezia	PD e VE	Giovedì e Domenica	Giovedì e Domenica	Giovedì e Sabato
Laguna Nord di Venezia	VE	Giovedì e Sabato	Mercoledì e Sabato	Mercoledì e Sabato
Laguna di Caorle	VE	Giovedì e Domenica	Giovedì e Domenica	Giovedì e Sabato

Altre disposizioni

a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. n. 50/93;

b) l'utilizzo del **Piccione** (*Columba livia forma domestica*) quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;

c) i **titolari delle botti da caccia** devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;

d) **gli interventi di foraggiamento dell'avifauna acquatica** nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale ed in particolare da quanto previsto dai criteri e norme di gestione degli istituti privati, approvati con specifico provvedimento di Giunta regionale, nonché dai disciplinari di concessione.

e) **qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse** che possano compromettere la conservazione della **specie Beccaccia** (c.d. "ondate di gelo"), l'Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo attraverso pubblicazione sul sito web regionale nonché di invio di specifico comunicato con invito a darne massima diffusione da parte delle Associazioni venatorie e da parte dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale;

f) per quanto disposto dall'art. 21, comma 3, della L. n. 157/1992 e per quanto previsto dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 che ricomprende i valichi montani nelle zone di protezione, **la caccia sul valico montano rappresentato dal "Monte Pizzoc" e dal "Passo Monte Croce Comelico" è vietata inoltre in altri 2 valichi individuati nella ZPS IT 3230022 "massiccio del Grappa e nella ZPS IT 3240024 "dorsale prealpina tra Valdobbiadine e Serravalle" (modifica TAR Veneto);**

g) per quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/57, in vigore dal 15 febbraio 2023, e dalla L. n. 136 del 9 ottobre 2023, che modifica la L. n. 157/1992, **è vietato l'uso di munizioni spezzate contenenti piombo** all'interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell'Unione Europea. Al fine di consentire l'individuazione delle zone umide stesse, sul Geoportale regionale, al link sotto riportato, **è stata implementata la cartografia relativa alle zone umide in cui vige il divieto in parola.** (<https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgid=99>)

h) per quanto concerne l'utilizzo dei richiami vivi, si rimanda a quanto disposto annualmente da specifico provvedimento di Giunta regionale che disciplina l'uso dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi, contestualmente alle norme sanitarie in materia di detenzione e trasporto dei richiami medesimi.

i) per quanto concerne la problematica influenza aviaria per la propria sicurezza e la diffusione del virus, si invita il cacciatore al rispetto della normativa sanitaria

J) è fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA (via E-mail a recoveries@isprambiente.it) oppure al competente ATC o CA che trasmetterà tale informazione all'istituto.

Per informazioni e per una eventuale assistenza legale telefonare al numero 335-6821865

IN BOCCA AL LUPO

*Il Presidente regionale del Veneto ANUUMigratoristi
Prof. Giovanni Persona*